



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1250 del 2020, proposto da  
Giada Rita Lombardo, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Limblici e  
Francesca Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Usp - Ufficio Scolastico  
Provinciale di Pisa non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Antonio Palumbo non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione:***

- delle graduatorie definitive provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di  
Pisa pubblicate in data 01/09/2020 in uno con il provvedimento n. 2270 del  
01/09/2020 a mezzo del quale ne è stata disposta la pubblicazione, nella parte in cui  
non comprende il nominativo della ricorrente nella graduatoria relativa alla classe

B022 II fascia per mancanza dei requisiti richiesti, nonché del relativo provv di esclusione prot. n. 2726 del 31.8.2020 pubblicato in uno con il decreto 2270 in data 1.9.2020;

- del provvedimento del Dirigente dell'A.T. della provincia di Pisa dell'11.10.2020 prot. 3214 con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria relativa alla classe B023 II fascia (posizione 17 con punti 24,50) ai sensi dell'art. 3 dell'OM 60/2020 per mancanza dei requisiti previsti; - delle graduatorie successive al provvedimento di esclusione suddetto nella parte in cui non contemplano il nominativo della ricorrente nella classe di concorso B022 II fascia e B023 II fascia (pos. 17 punti 24.50);

- nei limiti dell'interesse, di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo.

con condanna dell'amministrazione resistente a provvedere alla rettifica delle graduatorie per la provincia di Pisa con inserimento a pieno titolo della ricorrente nelle due graduatorie richieste in seconda fascia e con il punteggio spettante per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, presentata dal ricorrente;

Considerato il numero dei potenziali controinteressati;

Rilevato che raggiungere un considerevole numero di potenziali controinteressati rende irragionevolmente gravosa, per il ricorrente, la tutela delle proprie ragioni;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l'istanza, autorizzando la parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione di un sunto del ricorso, nel quale siano adeguatamente evidenziate le censure svolte, sui siti internet del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per Toscana e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa, se esistenti, entro venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito in giudizio della prova

dell'avvenuta pubblicazione entro i successivi dieci giorni

P.Q.M.

accoglie l'istanza, nei termini di cui sopra.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze il giorno 1 dicembre 2020.

**Il Presidente**  
**Manfredo Atzeni**

**IL SEGRETARIO**